

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

 Datore\_Lavoro\_Pubblico  Datore\_lavoro\_Privato  CSP/CSE  Dirigente  Responsabile\_Lavori  
 Committente  Preposto  RSPP  Lavoratore  
 Altro 

## Esito

 Assoluzione  
 Condanna  Pena detentiva  Pena detentiva+pecuniaria  Pena pecuniaria  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso  Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi 

## Quantum

 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio  Malattia  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni  Morte

## Soggetto leso

 Operaio  Artigiano  Impiegato  Imprenditore  Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza 

## Fattispecie

Si trovava su un terrazzo al terzo piano assieme ad un collega ed era intento ad inserire piccole travi in cemento con un martelletto e con un trapano in modo da collocare successivamente delle tegole, quando il muretto di tufo del terrazzo cedeva provocando la sua caduta verso il basso dall'interno verso l'esterno.

## Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato  Pubblico  Cantiere  Ufficio  
 Fabbrica  Altro

## Principio di diritto

La responsabilità del committente per gli infortuni verificatisi in occasione dei lavori commissionati non è esclusa sulla base del mero rilievo formale per cui il destinatario degli obblighi antinfortunistici è il datore di lavoro. Occorre infatti verificare, in concreto, quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez.3, n.35185 del 26/04/2016, Marangio, Rv. 26774401; Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 26497401; Sez.4, n.3563 del 18/01/2012, Marangio, Rv.25267201; Sez. 4, n.46515 del 19/05/2004, Fracasso, R. 23039801).

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Rigetta i ricorsi quanto alle statuizioni civili e condanna al pagamento delle spese processuali.  
Condanna tutti i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile, liquidate in €2.500,00 oltre gli accessori di legge.  
Così deciso il 18 aprile 2017.

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**